

Civile Ord. Sez. 3 Num. 24244 Anno 2026
Presidente: RUBINO LINA
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 30/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20035/2022 R.G. proposto da:

Tris S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rapetti Castiglione

-ricorrente-

Artu 2017 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Manescalchi

-ricorrente-

contro

Bagni Mangini S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Bertolone unitamente all'avvocato Gianemilio Genovesi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 624/2022 depositata il 01/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Gabriele Positano.

Svolgimento del processo

Bagni Mangini s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Alessandria, la società Artu 2017 s.r.l. rappresentando: - di avere gestito in forza di concessione demaniale marittima uno stabilimento balneare in Genova, composto da lido, cabine, bar ristorante e discoteca; - che era stato nominato amministratore unico della società Bagni Mangini Emanuele Addezio; - che quest'ultimo, senza alcuna preventiva o successiva informazione ai soci e senza alcuna delibera assembleare, in data 30 agosto 2017, cedeva tutto il compendio aziendale della Bagni Mangini, per poco più di € 100.000,00 (dei quali 93.000,00 a fronte di accollo non liberatorio di asseriti debiti, in gran parte inesistenti, della Bagni Mangini) alla Artu 2017 s.r.l.; - che si era tenuta l'assemblea per la presentazione del progetto di bilancio in data 27.7.2017 e che tale bilancio era stato bocciato all'unanimità dall'assemblea; - che successivamente e casualmente i soci avevano scoperto la cessione del compendio aziendale avvenuta il 31.8.2017 a fronte del prezzo di € 102.000,00, pagato dall'acquirente per 15.000,00 tramite assegno bancario non trasferibile e per la restante somma tramite accollo di debiti della Bagni Mangini indicati nell'allegato A del contratto di compravendita (90% del prezzo totale); - che alcuni dei debiti oggetto dell'accollo erano già stati saldati dal precedente A.U. Francesco Iannone; - che la società Bagni Mangini, priva quindi di attività, veniva posta in liquidazione, come da verbale di assemblea del 24 marzo 2017 e veniva nominato liquidatore il dott. Giuseppe Enrico Canale; - che la cessione dell'azienda dell'agosto 2017 era invalida perché adottata in violazione dell'art. 2479 c. 2 n. 5 c.c.; - che in ogni caso il prezzo di cessione era irrisorio rispetto al valore dell'azienda e che il contratto era comunque annullabile essendo stato concluso in palese conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c.

Parte attrice chiedeva pertanto dichiararsi "la nullità e/o l'annullamento" del contratto di cessione di azienda, stipulato in data 31.8.2017, tra la Bagni Mangini s.r.l. in persona dell'A.U. Emanuele Addezio e la Artu 2017 con condanna della convenuta alla restituzione dell'azienda ceduta a favore della società Bagni Mangini s.r.l.

Si costituiva in giudizio Artu 2017, contestando quanto dedotto, eccependo la carenza di legittimazione ad agire del liquidatore della società attrice, in quanto nessuna assemblea societaria aveva autorizzato il liquidatore ad alcuna azione e lo stesso liquidatore aveva rassegnato le sue dimissioni in data 15.10.2018 e contestando in subordine nel merito la fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda di annullamento dell'atto di cessione.

Con atto, depositato in data 18.9.2019, interveniva in giudizio Tris s.r.l. che rappresentava di avere acquistato in data 20 febbraio 2019 da Artu 2017 l'azienda di cui sopra al prezzo di € 150.000,00, facendosi in aggiunta carico di tutti i debiti della stessa per circa € 90.000,00, con garanzia da parte della venditrice della piena proprietà dell'azienda e dell'assenza di contenziosi.

Tris precisava di avere ottenuto il trasferimento della concessione demaniale e delle licenze per operare a seguito della cessione dell'azienda in oggetto, di avere assunto diversi dipendenti e di avere speso oltre € 80.000 per rimettere in sesto lo stabilimento; in dritto contestava la tesi di parte attrice.

La parte intervenuta aderiva pertanto alle difese della convenuta Artu 2017 chiedendo: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del liquidatore di Bagni Mangini S.R.L. o in subordine il rigetto della domanda di Bagni Mangini S.R.L.; b) in subordine l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla convenuta Artu, c) in ulteriore subordine, in via riconvenzionale la risoluzione del contratto stipulato con Artu 2017 avente ad oggetto l'azienda in esame con condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo e al

risarcimento dei danni subiti e la condanna di Bagni Mangini s.r.l. anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. a corrispondere a Tris un indennizzo pari o superiore al maggiore valore dell'azienda pari ad € 80.000,00.

All'esito della prima udienza di trattazione del 17.10.2019 il Giudice qualificava l'intervento di Tris quale intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

Il Tribunale di Alessandria con sentenza del 19.4.21 dichiara la nullità del contratto di cessione di azienda, stipulato il 31.8.2017, tra Bagni Mangini s.r.l. in persona dell'AU Emanuele Addezio e Artu 2017 s.r.l. e per l'effetto, - dichiara tenuta e condanna la convenuta Artu 2017 alla restituzione dell'azienda a favore della società Bagni Mangini s.r.l. in liquidazione.

In parziale accoglimento della domanda formulata da Artu 2017 s.r.l., condannava Bagni Mangini s.r.l. in liquidazione alla restituzione ad Artu 2017 s.r.l. dell'importo di € 51.000,07, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Dichiarava inammissibili le domande "riconvenzionali" proposte da Tris s.r.l. Secondo il Tribunale l'amministratore di Bagni Mangini, in assenza di previa deliberazione assembleare, aveva realizzato un atto (la vendita dell'azienda ad Artu), che aveva comportato una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, così come previsto nell'atto costitutivo (attività di gestione di stabilimento balneare, bar, ristorante, sala da ballo), da produttivo a finanziario. La carenza della deliberazione assembleare nei casi in esame determina la violazione di una norma inderogabile.

Avverso tale pronuncia, notificata il 28 aprile 2021, proponevano separati appelli Tris (procedimento n. 697/2021 rg) e Artu (procedimento n. 708/2021 rg), i quali venivano riuniti con ordinanza del 9 novembre 2021. Nello stesso provvedimento la Corte sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Torino con sentenza dell'8 giugno 2022 in parziale accoglimento dell'impugnazione dichiarava l'inefficacia del contratto di

cessione d'azienda 31.08.2017 tra Bagni Mangini e Artu; dichiarava che la condanna alla restituzione dell'azienda, pronunciata in primo grado a favore di Bagni Mangini ed a carico di Artu, produceva i suoi effetti anche nei confronti di Tris; dichiarava ammissibili le domande riconvenzionali proposte in primo grado da Tris; pronunciava la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda 20 febbraio 2019, stipulato da Artu e Tris.

Conseguentemente, condannava Artu a restituire a Tris il corrispettivo della cessione, pari ad €. 150.000,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo e a corrispondere a Tris, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €. 6.439,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Confermava la sentenza di primo grado con riferimento ai capi: - con cui aveva condannato Artu alla restituzione dell'azienda a favore di Bagni Mangini e condannato Bagni Mangini a restituire ad Artu la somma di €. 51.000,07 oltre interessi.

Avverso tale decisione Tris s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e, successivamente, anche Artu 2017 s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Bagni Mangini S.r.l. in liquidazione. Tris s.r.l. si costituisce con nuovo difensore in data 26 marzo 2026.

Artu 2017 s.r.l. e Bagni Mangini depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo Tris s.r.l. deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2479 c. 2 n. 5) c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per assenza di preventiva approvazione da parte dell'assemblea.

Secondo la ricorrente principale la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c. 1 c.c. si riferisce solo alle "violazioni attinenti elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto" e, al contrario, l'annullabilità alla mancanza, o alla presenza, di un elemento di carattere estrinseco rispetto al negozio stesso.

La violazione dell'art. 2479 c. 2 n. 5 c.c. rappresenterebbe un elemento estrinseco al momento genetico di formazione del contratto.

Pertanto, la nullità non sarebbe il rimedio in caso di violazione dell'art. 2479 c.c, ma l'annullabilità, come sostenuto da recenti precedenti.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata.

La Corte ha esaminato il quarto motivo con cui Tris censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la cessione d'azienda in data 31 agosto 2017, determinando una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e, conseguentemente, sarebbe stata nulla. Con i propri secondo e terzo motivo, similmente, Artu contestava che l'atto avesse comportato una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e che fosse nullo.

Ha rigettato il motivo rilevando la invalidità dell'atto di cessione e riservando l'esame della categoria dell'invalidità riscontrata al motivo successivo.

In quella sede ha dichiarato che l'atto compiuto in mancanza di previa delibera assembleare è inefficace nei confronti della Bagni Mangini e l'inefficacia è opponibile ai terzi.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2479 c. 2 lett. 5) c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per assenza di preventiva approvazione da parte dell'assemblea in quanto la vendita dell'azienda tra Bagni Mangini e Artù non comportava una modifica dell'oggetto sociale.

Nell'oggetto sociale di Bagni Mangini era previsto all'art. 4 che la società potesse "compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, e (come attività strumentali non esercitate nei confronti del pubblico) compiere operazioni finanziarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto affine o connesso", dunque l'operazione di vendita dell'azienda e l'attività "finanziaria" identificata dal Tribunale era espressamente e letteralmente prevista e nessuna modifica dell'oggetto sociale può essere lamentata.

Esponeva che, pur in presenza di una grave crisi economica i soci di Bagni Mangini si erano sempre rifiutati di ricapitalizzare la società. In questo contesto, onde evitare il fallimento della società, l'amministratore unico Addezio e i consulenti della società informavano i soci che era opportuno procedere con la vendita dell'azienda (finché aveva la concessione) così da poter trasferire ad altri i debiti in capo alla stessa e ottenere un risultato migliore per la società, evitandole il fallimento.

Secondo la dottrina prevalente "è in ogni caso più coerente con la lettera e con la funzione della norma di legge limitarne l'applicazione ai casi in cui è dato riscontrare uno stretto nesso causale tra un'iniziativa gestoria, da un lato, e la modificazione dei presupposti di esercizio dei diritti riconosciuti ai soci dalla legge o dall'atto costitutivo dall'altro lato. Ed escludere così le ipotesi di semplice alterazione, sia pure rilevante, delle relative aspettative patrimoniali". Nel caso di specie le "aspettative patrimoniali" degli stessi non sarebbero peggiorate, anzi sarebbero state incrementate con l'operazione di vendita.

Il motivo è infondato, in quanto reitera le medesime considerazioni oggetto del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi pienamente con la decisione impugnata.

La Corte ha correttamente evidenziato che le operazioni finanziarie menzionate nello statuto e richiamate anche in questa sede di legittimità sono quelle finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, che l'art. 4 individua nella gestione in proprio di pubblici esercizi, bar, ristoranti, tavole calde, stabilimenti balneari, dancing e discoteche con somministrazione di cibi e bevande, nonché le attività elioterapiche, turistiche, ricreative e sportive; il noleggio, rimessaggio ed esercizio di natanti da diporto; la compravendita di attrezzature sportive, di abbigliamento, di bigiotteria, di profumeria e di prodotti cosmetici; la produzione e la vendita di prodotti alimentari. In alcun modo può ritenersi ricompresa nell'oggetto sociale la

vendita dell'intero compendio aziendale, che ha privato la società di ogni suo bene.

L'art. 2479, secondo comma, n. 5 cod. civ. riserva alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, e tra esse è ricompresa la cessione dell'intera azienda che ha comportato, come correttamente rilevato già dal tribunale, la trasformazione dell'attività d'impresa da produttiva a finanziaria.

Dal tenore della norma, di natura imperativa, discende -secondo il corretto ragionamento della Corte territoriale- che la valutazione di convenienza dell'operazione è riservata ai soci e non può essere assunta in loro vece da altri organi sociali, quali gli amministratori.

La ricostruzione è assolutamente ragionevole e ruota sulla circostanza che l'oggetto dell'attività della società era quello della gestione di pubblici esercizi, rispetto ai quali l'attività di finanziamento assumeva un ruolo servente e funzionale a tale attività, mentre il riferimento alla intenzione di acquistare un diverso stabilimento (Nautilus) costituisce circostanza di fatto non valutabile in questa sede.

Sotto altro profilo la censura si atteggia in termini di contestazione all'interpretazione dello statuto societario, ma senza evidenziare alcuno dei profili ermeneutici che consentirebbero in sede di legittimità di fare valere le contestazioni pure contenute nel motivo.

Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.

17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).

Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2479 c. 2 lett. 5) c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per assenza di preventiva approvazione da parte dell'assemblea nonostante i poteri di straordinaria amministrazione in capo all'amministratore Addezio che ha firmato tale contratto.

Tris S.r.l. sostiene che l'atto di cessione dell'azienda da Bagni Mangini ad Artu 2017 non avrebbe richiesto una preventiva deliberazione assembleare; l'operazione sarebbe stata imputabile ai poteri gestori/di rappresentanza dell'amministratore; conseguentemente, l'atto non sarebbe né inefficace né nullo, e comunque non opponibile al terzo acquirente Tris.

La doglianza mira quindi a ridimensionare l'ambito applicativo dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., qualificando la cessione come operazione rientrante nell'ordinaria sfera gestoria.

Il motivo è inammissibile per quanto già specificato con riferimento al primo motivo.

La censura non coglie la reale *ratio decidendi* della sentenza impugnata poiché la ricorrente continua ad attribuire alla Corte d'Appello una declaratoria di nullità, mentre la decisione ha qualificato l'atto come inefficace per carenza di potere rappresentativo, con eventuale richiamo

alla nullità solo in via subordinata; la ricorrente, in sostanza, insiste su una pronuncia che la sentenza non contiene.

Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2913 c.c. e dell'art. 2556 c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla mancata iscrizione al registro imprese dell'azione di nullità del contratto di cessione d'azienda.

Tris, in sostanza, sostiene che Artu 2017 avrebbe avuto i poteri per concludere validamente la cessione dell'azienda Bagni Mangini, mentre la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere l'atto inefficace/nullo, avendo fatto discendere l'invalidità dall'assenza di delibera assembleare. Da ciò discenderebbe la violazione di legge in termini di errata qualificazione giuridica dell'operazione.

Il motivo è inammissibile, perché sostanzialmente replica le censure già svolte nei motivi precedenti, insistendo sulla pretesa legittimità dei poteri dell'amministratore e sull'inopponibilità ai terzi delle eventuali violazioni interne sul presupposto di una pretesa pronuncia (di nullità "gestoria") che la Corte d'Appello non ha reso e senza introdurre nuovo profilo di violazione di legge, limitandosi a ribadire valutazioni di merito.

Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la cessione dell'unica azienda sociale non richiederebbe una deliberazione dei soci, riconducendo l'operazione nell'ambito dei poteri gestori dell'amministratore.

Come si è già detto in precedenza, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., norma imperativa, per cui la cessione dell'unica azienda comporta la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e la radicale incidenza sui diritti dei soci.

Tali operazioni sono riservate per legge alla decisione dei soci, non delegabili agli amministratori, con la conseguenza, ben evidenziata dalla corte territoriale, che l'amministratore, in assenza di delibera assembleare, era strutturalmente privo del potere di rappresentare la società in quel negozio.

Per il resto, le ulteriori considerazioni e valutazioni in fatto sotto l'apparente veste di violazione di legge, tendono a rimettere in discussione accertamenti di fatto, relativi alla natura dell'operazione, agli effetti sull'oggetto sociale ed al ruolo e consapevolezza delle parti, pretendendo una diversa valutazione della vicenda economico-societaria, già compiutamente accertata nei gradi di merito e non sindacabile in questa sede.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2679 c.c. e dell'art. 2041 c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 2041 c.c. di Tris nei confronti di Bagni Mangini.

In particolare, la Corte d'Appello di Torino avrebbe adottato una decisione "contraddittoria o insufficiente" in relazione alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda giudiziale proposta da Bagni Mangini e, conseguentemente, alla ritenuta opponibilità della pronuncia anche nei confronti di Tris, quale avente causa da Artu.

Secondo la ricorrente, l'assenza di iscrizione/trascrizione avrebbe dovuto impedire che la decisione spiegasse effetti pregiudizievoli nei confronti del terzo acquirente.

Il motivo è infondato per una pluralità di ragioni.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale l'ordinamento non prevede la trascrivibilità o iscrivibilità nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali aventi ad oggetto la nullità o inefficacia di una cessione d'azienda, giacché il sistema pubblicitario delle imprese conosce ipotesi di iscrizione che riguardano gli atti di trasferimento o godimento dell'azienda, non anche le domande giudiziali che li contestano.

In secondo luogo, non sono evidenziate ragioni dirimenti per sostenere l'applicabilità analogica della disciplina della trascrizione immobiliare alla cessione d'azienda né del relativo effetto prenotativo.

Tale estensione trova ostacolo nel fatto che l'azienda è una universalità di beni mobili, esclusa dal regime della trascrizione riferito agli immobili.

La Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio secondo cui *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*, con la conseguenza che l'inefficacia o la invalidità dell'atto di cessione da Bagno Mangini ad Artu comporta che anche il successivo acquisto (ARTU → Tris) è compromesso e ciò indipendentemente dal profilo soggettivo in capo a quest'ultima società ed alla esistenza di formalità pubblicitarie e della conoscenza effettiva della vicenda.

Con il sesto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2479 c. 2 lett. 5) c.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per assenza di preventiva approvazione da parte dell'assemblea, che doveva al più essere sanzionata con l'annullabilità dello stesso, non opponibile al terzo acquirente Tris.

Si reitera la tesi che l'eventuale violazione dell'art. 2479 c.c. avrebbe dovuto determinare, al più, la sanzione dell'annullabilità o della mera irregolarità.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti una motivazione contraddittoria o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge il motivo è inammissibile perché si censura espressamente un vizio che il nuovo testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, non consente.

A prescindere da ciò, il motivo non individua alcun reale salto logico e difetto di motivazione, non segnalando punti oscuri o illogici della motivazione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura giuridica. Si tratta quindi di una critica della soluzione adottata in diritto dalla corte d'appello mascherata da vizio motivazionale, non consentita in Cassazione.

Il ricorso proposto da Tris s.r.l. deve essere, pertanto, rigettato.

Passando all'esame del ricorso proposto da Artu 2017 s.r.l., da qualificare quale ricorso incidentale in quanto notificato in data successiva a quello proposto da Tris s.r.l., si osserva quanto segue:

con il primo motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell'art. dell'art. 2479 c. 2 lett. 5) c.c. insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per assenza di preventiva approvazione da parte dell'assemblea in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in quanto la cessione non comportava cambiamento dell'oggetto sociale in virtù degli artt. 3 e 4 dello statuto sociale».

La ricorrente incidentale Artu2017 sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la cessione dell'azienda del 31 agosto 2017 comportasse una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Secondo la ricorrente, dagli artt. 3 e 4 dello statuto di Bagni Mangini emerge che la società poteva compiere operazioni commerciali e mobiliari, anche di dismissione, rientranti nella gestione ordinaria e straordinaria dell'amministratore unico. La vendita dell'azienda costituirebbe quindi un'operazione economica coerente con l'oggetto sociale, adottata per evitare il dissesto, senza necessità di preventiva delibera assembleare.

In sostanza, la cessione dell'azienda non comportava una modificazione dell'oggetto sociale; l'amministratore, in forza degli artt. 3 e 4 dello statuto, aveva pieni poteri. Sarebbe pertanto erronea l'applicazione dell'art. 2479, co. 2, n. 5 c.c.

La censura è infondata per quanto già detto con riferimento ai corrispondenti motivi di ricorso proposti da Tris s.r.l.

La corte d'appello ha ragionevolmente argomentato che la cessione dell'unica azienda sociale ha comportato lo svuotamento totale dell'attività produttiva e una trasformazione dell'impresa da operativa a meramente finanziaria. Ciò integra l'ipotesi di sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, riservata inderogabilmente alla decisione dei soci ex art. 2479, co. 2, n. 5 c.c.

Le clausole statutarie che attribuiscono poteri ampi all'amministratore non possono derogare alla disciplina legale, essendo evidente che la cessione dell'intero compendio aziendale non è un atto qualunque, ma un'operazione che svuota integralmente la società della sua attività produttiva, determinando la cessazione di fatto dell'impresa.

L'art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. pone un limite legale alla competenza dell'amministratore, riservando ai soci le decisioni che incidono in modo radicale sulla struttura e sulla funzione della società.

Pertanto, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che l'atto fosse *ultra vires*, compiuto in carenza di potere.

Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e conseguente dichiarazione di inefficacia della sentenza impugnata».

Secondo la ricorrente la Corte d'Appello sarebbe incorsa in ultra-petizione, avendo dichiarato d'ufficio l'inefficacia del contratto di cessione, in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte di Bagni Mangini.

Secondo la ricorrente, l'attrice aveva chiesto esclusivamente l'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto, non anche l'inefficacia ai sensi della disciplina del *falsus procurator*, che non sarebbe vizio rilevabile d'ufficio.

La pronuncia di inefficacia violerebbe quindi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice ha correttamente qualificato in diritto il vizio dedotto. La domanda di Bagni Mangini aveva ad oggetto l'invalidità radicale del contratto (nullità/annullamento), e l'inefficacia è conseguenza giuridica necessaria della carenza di potere rappresentativo.

Trova applicazione il principio secondo cui i negozi posti in essere dal "*falsus procurator*" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è

legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal "falsus procurator", non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiara la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2860, Rv. 601821 - 01).

In applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice del merito che, a fronte della prospettazione della illegittimità dell'atto di recesso emesso nei confronti di un pubblico impiegato, ne dichiara la nullità sulla base di uno dei profili della dedotta illegittimità, in quanto "*contra legem*" e quindi invalido, dovendosi equiparare la nozione di illegittimità dell'atto di autonomia privata con quella normativa della inefficacia, nullità o annullabilità (ossia invalidità) (Cass. Sez. L., 25/07/2011, n. 16190, Rv. 618679 - 01).

L'inefficacia e la nullità non rappresentano domande diverse, ma esiti giuridici alternativi della medesima vicenda patologica. La decisione non ha attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto, ma ha semplicemente individuato il corretto inquadramento giuridico dell'invalidità dedotta.

Con il terzo motivo si deduce la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla condanna di Artu alla restituzione del prezzo a Tris»

Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui, dopo aver risolto il contratto di cessione del 2019 con Tris, la condanna alla restituzione integrale del prezzo (€ 150.000) viene pronunciata senza considerare che Tris ha gestito l'azienda gratuitamente per più stagioni.

Secondo la ricorrente, tale decisione sarebbe contraddittoria, poiché la stessa Corte ha negato l'arricchimento senza causa nei confronti di Bagni Mangini sulla base del godimento dell'azienda da parte di Tris.

L'imposizione della restituzione integrale del prezzo determinerebbe quindi un indebito arricchimento di Tris a danno di Artu2017, in violazione dell'art. 2041 c.c.

La censura è infondata poiché la restituzione del prezzo discende automaticamente dalla risoluzione del contratto tra Artu2017 e Tris. Quest'ultima ha goduto dell'azienda *sine titulo* e percepito i frutti della gestione. La restituzione del prezzo costituisce effetto tipico della risoluzione e non una misura equitativa ex art. 2041 c.c.

Il ricorrente incidentale Artu2017 introduce il tema dell'arricchimento senza causa in un rapporto regolato invece dal sinallagma contrattuale e dagli effetti della risoluzione.

Ne consegue che la restituzione del prezzo non è contraddittoria, ma è l'effetto naturale della caducazione del titolo su cui si fondava il trasferimento.

Con il quarto motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell'art. 2479 c. 2 lett. 5) c.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla pronuncia di "nullità" del contratto per la mancata preventiva autorizzazione dell'assemblea di Bagni Mangini che può comportare al più l'annullabilità del contratto tra Bagni Mangini e Artù, che in ogni caso non travolge il successivo acquisto di Tris».

In sostanza, anche ammettendo la violazione dell'art. 2479, co. 2, n. 5 c.c., la conseguenza non potrebbe essere la nullità del contratto.

La norma riguarderebbe limiti di comportamento e non di validità, sicché la sanzione massima sarebbe l'annullabilità, eventualmente sanabile tramite ratifica.

In ogni caso, l'eventuale invalidità del contratto tra Bagni Mangini e Artu non potrebbe travolgere il successivo acquisto di Tris, quale terzo di buona fede che ha corrisposto integralmente il prezzo.

La sentenza impugnata avrebbe quindi applicato una sanzione non prevista dall'ordinamento.

Il motivo è infondato per le ragioni già espresse con riferimento ai motivi del ricorso principale proposto da Tris.

Va ribadito che l'art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. non introduce una mera regola di comportamento, ma un limite legale ai poteri rappresentativi degli amministratori.

Pertanto, l'atto compiuto in violazione di tale limite è affetto da una carenza originaria di potere, che si traduce nell'inefficacia verso la società (secondo il modello del *falsus procurator*). Il vizio è opponibile ai terzi, poiché il terzo non può acquistare un diritto maggiore di quello del suo dante causa (*resoluto iure dantis*).

La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che non ricorre neppure una posizione di buona fede in capo a Tris, giacché la mancanza di delibera assembleare era agevolmente conoscibile.

Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Nei rapporti tra ricorrente principale e incidentale le spese vanno compensate in considerazione dell'esito della lite.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della controricorrente in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Spese compensate nei rapporti tra ricorrente principale e incidentale

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.

Il Presidente

Lina Rubino